

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto

(2001/C 29 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 276 def./2 — 2000/0117(COD)

(Presentata dalla Commissione il 31 agosto 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tuire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

(3) La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽⁴⁾ e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽⁵⁾, mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nella presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(4) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per liberalizzare il settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull'attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni, del 25 novembre 1998 ⁽⁶⁾. Una delle sue conseguenze è stata che, in tale settore, ha avuto inizio una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco ⁽⁷⁾ dei servizi di telecomunicazione già esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla quinta relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 10 novembre 1999 ⁽⁸⁾. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti per gli enti che operano in questo settore.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾ è stata modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. In occasione di nuove modificazioni necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 ⁽³⁾, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(5) Di conseguenza, viene meno l'esigenza di un comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾.

(2) Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti, esigono un coordinamento fondato sui corollari degli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dell'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità, di trasparenza nonché su un'apertura alla concorrenza degli appalti. Pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, tale coordinamento deve isti-

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ COM(96) 583 def.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

⁽⁶⁾ COM(1998) 594 def.

⁽⁷⁾ GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3.

⁽⁸⁾ COM(1999) 537 def.

⁽⁹⁾ GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1.

- (6) Resta, nondimeno, l'opportunità di continuare a sorvegliare l'andamento del mercato delle telecomunicazioni e di riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno della concorrenza in questo settore.
- (7) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario integrare l'acquisizione di tali servizi di telecomunicazione nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (8) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non deve dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato e si deve far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato, sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (9) Un'importante motivo per introdurre norme che coordinino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.
- (10) Un'altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei loro mercati, dovuto alla concessione da parte delle autorità nazionali di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.
- (11) È opportuno fornire una definizione appropriata della nozione di diritti speciali ed esclusivi. Da questa definizione deriva che se un ente si può avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura di esproprio per pubblica utilità o della costituzione di servitù, o può usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, ciò non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete – a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato – costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva.
- (12) La presente direttiva non deve essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di uno dei servizi di cui agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività, se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre un meccanismo, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una liberalizzazione attuale o futura. Tale meccanismo (giuridico) dovrà offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, soprattutto riguardo ai termini di cui dispone la Commissione per decidere in merito all'eventuale esenzione di un dato settore.
- (13) L'esposizione diretta alla concorrenza va valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Mettere in atto e applicare la pertinente legislazione comunitaria, che liberalizza un determinato settore o parte di esso, si riterrà offrire una sufficiente presunzione di libero accesso al mercato in questione. La legislazione pertinente deve essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Se l'accesso a un determinato mercato non è liberalizzato da un atto legislativo comunitario, gli Stati membri devono dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto.
- (14) Se un'autorità pubblica esercita un'attività ai sensi della presente direttiva, la pressione dovuta al fatto che tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, potrebbe non essere sufficiente a garantire che le decisioni prese nel quadro delle procedure di aggiudicazione degli appalti si fondino esclusivamente su considerazioni d'ordine economico. È pertanto opportuno che gli appalti aggiudicati da autorità pubbliche in tali situazioni continuino ad essere disciplinati dalla presente direttiva. Il meccanismo generale d'esenzione non deve perciò essere applicato alle attività esercitate dai poteri pubblici.

- (15) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per quanto riguarda gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dal meccanismo generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva ⁽²⁾ e della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva ⁽³⁾.
- (16) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus, già esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE, devono essere esclusi anche dal campo d'applicazione della presente direttiva. D'altra parte, per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari solo per taluni settori, è opportuno che il meccanismo generale che tiene conto degli effetti della liberalizzazione, si applichi anche al trasporto mediante autobus, se tali servizi sono forniti da enti che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sono ancora assoggettati alla direttiva 93/38/CEE.
- (17) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino norme comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che esse vengano applicate anche quando un'autorità pubblica ai sensi della presente direttiva, aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole di appalto come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzazione.
- (18) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽⁴⁾, il Consiglio ha tra l'altro approvato l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall'accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'accordo. È inoltre necessario che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo.
- (19) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è opportuno semplificare l'applicazione della presente direttiva, soprattutto semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti su quanto deciso in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, tenuto conto dell'unione monetaria, conviene che le soglie siano espresse in euro. È perciò opportuno fissare soglie, in euro, in modo da semplificare l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall'accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva sarà anche utile prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni negative del valore dell'euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.
- (20) La presente direttiva non deve essere applicata agli appalti dichiarati segreti o che possono ledere gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o che sono aggiudicati in base a norme diverse stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali. La presente direttiva non va applicata neppure ai concorsi di progettazione disciplinati da norme procedurali diverse, stabilite da accordi internazionali in vigore o da organizzazioni internazionali.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- (21) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi; i prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva fa salva tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché siano compatibili con il diritto comunitario.
- (22) La presente direttiva non riguarda la prestazione di servizi, a meno che questa non si fondi su contratti d'appalto; essa non riguarda, perciò, neppure i servizi prestati su altra base, quali disposizioni legislative o regolamentari o contratti di lavoro.
- (23) A norma dell'articolo 163 del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo è un mezzo per ampliare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e l'apertura degli appalti pubblici favorisce la realizzazione di questo obiettivo. La presente direttiva non deve riguardare il cofinanziamento di programmi di ricerca: in essa non rientrano perciò gli appalti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente appaltante perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.
- (24) Gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.
- (25) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone scelte o designate secondo modalità incompatibili con le norme di aggiudicazione degli appalti.
- (26) Gli appalti di servizi contemplati dalla presente direttiva non devono includere gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.
- (27) In determinate circostanze, gli appalti di servizi comportanti un'unica fonte di approvvigionamento, possono venir esentati, del tutto o in parte, dall'applicazione della presente direttiva.
- (28) È opportuno escludere taluni appalti di servizi attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato.
- (29) Sono stati presi provvedimenti, o lo saranno, per eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; una situazione analoga esiste anche in altre parti del settore dell'energia. Norme di aggiudicazione degli appalti come quelle applicate agli appalti di forniture permettono di superare gli ostacoli all'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia. È perciò inopportuno escludere tali acquisti dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (30) Per applicare le norme previste dalla presente direttiva e a fini di sorveglianza, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie, corrispondenti a una serie di voci di una nomenclatura comune, e di raggrupparli in due allegati, XVI A e XVI B, a seconda del regime cui sono sottoposti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVI B, le disposizioni applicabili della presente direttiva devono far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie in materia.
- (31) Riguardo agli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali queste disposizioni consentiranno di sfruttare tutte le possibilità d'incrementare scambi transfrontalieri. Durante tale periodo transitorio, gli appalti degli altri servizi vanno sorvegliati prima di decidere l'applicazione integrale della direttiva. È opportuno, al riguardo, definire il meccanismo di sorveglianza. Tale meccanismo deve contemporaneamente permettere agli interessati di ottenere informazioni in materia.
- (32) Le condizioni di esecuzione dell'appalto sono compatibili con la direttiva se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri e se sono obbligatoriamente annunciate nel bando di gara. Esse possono, in particolare, favorire l'occupazione di persone disabili o emarginate o contribuire alla lotta contro la disoccupazione.
- (33) Gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze utili ai fini della determinazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che essi non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
- (34) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo, deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettono la diversità delle soluzioni tecniche. Da un lato, perciò, le specifiche tecniche devono poter essere stabilite in termini di prestazioni e di esigenze funzionali ma, dall'altro, devono essere accettate altre soluzioni equivalenti in caso di riferimento a norme europee o, in loro mancanza, nazionali. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter ricorrere a qualsiasi tipo di prova. Il riferimento a specifiche che prescrivano una determinata origine deve restare un'eccezione.

- (35) Date le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le semplificazioni da esse indotte nella pubblicità degli appalti nonché il contributo in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio d'informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate devono essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.
- (36) L'uso di mezzi elettronici consente economie di tempo. È perciò possibile prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione, tuttavia, che essi siano compatibili con le specifiche modalità di trasmissione stabilite a livello comunitario. Un'ulteriore riduzione può essere prospettata se simultaneamente l'ente aggiudicatore diffonde su Internet l'intero capitolato d'onere, le cui informazioni divengono così liberamente e direttamente accessibili. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulato delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi, tali da compromettere gli obiettivi di apertura degli appalti nel mercato interno.
- (37) Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, 1999/93/CE, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾ e . . . /CE [relativa a taluni aspetti giuridici della società dell'informazione], si applicano alla trasmissione d'informazione mediante mezzi elettronici prevista dalla presente direttiva.
- (38) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾.
- (39) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori devono fissare criteri di selezione secondo norme e criteri oggettivi, così come obiettivi devono essere i criteri di selezione delle procedure ristrette e negoziate.
- (40) Anche l'aggiudicazione dell'appalto va effettuata in base a criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento affinché la valutazione delle offerte avvenga in condizioni di effettiva concorrenza. È pertanto opportuno ammettere l'applicazione di due soli criteri d'attribuzione: «il prezzo più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».
- (41) Per rispettare il principio di parità di trattamento nell'aggiudicazione degli appalti, è opportuno garantire e migliorare la trasparenza necessaria in merito ai criteri scelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta perciò agli enti aggiudicatori indicare, quanto prima nel corso della procedura di aggiudicazione degli appalti, la ponderazione relativa di ciascun criterio. In ogni caso, essa non può limitarsi alla pura e semplice indicazione di un ordine decrescente d'importanza dei criteri.
- (42) I criteri di aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come, ad esempio, gli onorari di architetti e avvocati.
- (43) Vanno applicate le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti comprovanti una qualifica formale quando è necessario fornire la prova di una data qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso.
- (44) Talune condizioni tecniche, e in particolare quelle relative alle consulenze, alle relazioni statistiche, alla nomenclatura usata e alle condizioni di riferimento a tale nomenclatura esigono di essere adottate e modificate in funzione dell'evoluzione dei requisiti tecnici. A tal fine è perciò opportuno introdurre una procedura di adozione flessibile e rapida. Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
- (45) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (46) La presente direttiva fa salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.
- (47) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXII,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, aventi per oggetto:

- a) nel caso di appalti di forniture, l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di prodotti;
- b) nel caso degli appalti di lavori, l'esecuzione, anche unita alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI; questi appalti possono comportare anche le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
- c) nel caso degli appalti di servizi, appalti relativi a servizi elencati all'allegato XVI.

3. Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi ai sensi dell'allegato XVI è considerato un «appalto di forniture» se il valore dei prodotti in questione supera quello dei servizi in esso incorporati.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, di lavori di posa e di installazione ai sensi della presente direttiva è considerato un «appalto di forniture».

4. Un appalto destinato all'esecuzione di una o più attività tra quelle elencate al paragrafo 2, punto b), e la fornitura di prodotti, è considerato un «appalto di lavori» se tali attività non consistono unicamente in lavori di posa e di installazione dei prodotti.

Un appalto, il cui oggetto è espressamente una o più attività di cui al paragrafo 2, lettera b), è considerato un «appalto di lavori» anche quando comprenda la prestazione di servizi ai sensi dell'allegato XVI, qualora tali servizi siano necessari all'esecuzione dell'appalto in questione.

5. Un appalto avente per oggetto solo servizi ai sensi dell'allegato XVI e comprendente, a titolo accessorio rispetto al suo oggetto principale, una o più attività di cui al paragrafo 2, lettera b), è considerato un «appalto di servizi».

6. I termini «imprenditore», «fornitore» o «prestario di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone od enti.

Il termine «operatore economico» designa sia un fornitore che un prestario di servizi o un imprenditore a seconda dell'oggetto dell'appalto interessato.

Un «offerente» è l'operatore economico che presenta un'offerta e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

7. Un «accordo-quadro» è un accordo concluso tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più

operatori economici, per fissare le condizioni, soprattutto riguardo ai prezzi ed, eventualmente, alle quantità, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.

8. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:

- a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare offerte;
- b) riguardo alle procedure ristrette, possono presentare offerte solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore;
- c) riguardo alle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e tratta le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.

9. I «concorsi di progettazione» sono le procedure nazionali che permettono all'ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi.

10. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che usa sistemi elettronici di elaborazione (come la compressione digitale) e di memorizzazione dei dati e che si serve della diffusione, dell'invio e della ricezione via cavo, via radio, via sistemi ottici o attraverso altri sistemi elettromagnetici.

11. I termini «iscritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre, che può essere letto, riprodotto e comunicato. Questo insieme può includere informazioni trasmesse e memorizzate da mezzi elettronici.

12. Il Vocabolario Comune degli Appalti Pubblici, in prosieguo «CPV» («Common Procurement Vocabulary»), adottata dal regolamento .../.../CE del Consiglio e del Parlamento, è la nomenclatura comunitaria di riferimento per gli appalti pubblici.

CAPO II

CAMPO D'APPLICAZIONE: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ENTI INTERESSATI

Sezione 1

Enti interessati

Articolo 2

Enti aggiudicatori

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) «autorità pubbliche»: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più enti territoriali o di diritto pubblico.

Si considera ente di diritto pubblico ogni ente:

- istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,
 - dotato di personalità giuridica, e
 - la cui attività sia finanziata in via maggioritaria dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.
- b) «imprese pubbliche»: le imprese su cui i pubblici poteri possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza dell'impresa.

2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

- a) che sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 6;
- b) che non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 6 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

3. Ai fini della presente direttiva, i diritti speciali o di esclusiva sono diritti, che risultano da un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 6 e d'incidere in modo rilevante sulla capacità di altre imprese di esercitare, a condizioni sostanzialmente equivalenti, tale attività sullo stesso territorio.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti il gas, l'energia termica e l'elettricità

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di energia termica, o
- b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o calore di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'autorità pubblica non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se:

- a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli 4, 5 e 6;
- b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, o
- b) l'alimentazione elettrica di tali reti.

4. L'alimentazione elettrica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'autorità pubblica non è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se:

- a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli 4, 5 e 6, e
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 4

Disposizioni riguardanti l'acqua

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:
 - a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile, o
 - b) l'alimentazione idrica di tali reti.
2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che:
 - a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o
 - b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'autorità pubblica non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se:
 - a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 6, e
 - b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i servizi di trasporto

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tramviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, esiste una rete se il servizio viene fornito alle condizioni stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro per quanto riguarda gli itinerari da seguire, la capacità di trasporto disponibile o la frequenza del servizio.

2. La fornitura al pubblico di un servizio di autotrasporto non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se, entro [dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], in una determinata zona geografica, altri enti possono liberamente fornire tale servizio, in generale o in un'area geografica specifica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori.

Articolo 6

Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure
- b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 7

Elenchi di enti aggiudicatori

Gli elenchi, non tassativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a IX. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

Articolo 8

Appalti che riguardano più attività

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività, e che non può essere suddiviso in più appalti, si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.
2. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente né dalla direttiva [forniture, servizi, lavori . . .] e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è affidato secondo la presente direttiva.
3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra dalla direttiva [forniture, servizi, lavori . . .], e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è affidato secondo la direttiva [forniture, servizi, lavori . . .].

CAPO III

PRINCIPI GENERALI

Articolo 9

Parità di trattamento, divieto di discriminazione e trasparenza

Gli enti aggiudicatori prendono tutti i provvedimenti atti a garantire che vengano rispettati i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 10***I raggruppamenti di operatori economici**

1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a trattare. Non può essere richiesta a tali raggruppamenti la trasformazione in una determinata forma giuridica per presentare un'offerta o per trattare, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a subire tale trasformazione una volta aggiudicatogli l'appalto, se tale trasformazione è necessaria alla buona esecuzione dell'appalto.

2. I candidati o gli offerenti che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono abilitati a prestare il servizio in questione, non possono essere esclusi per il solo fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui l'appalto viene aggiudicato, sono tenuti ad essere delle persone o fisiche o giuridiche.

3. Tuttavia, le persone giuridiche possono essere obbligate a indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali adeguate delle persone che eseguono il servizio in questione.

*Articolo 11***Condizioni previste dagli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio**

Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte di enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse ai paesi terzi in forza dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma dell'accordo.

*Articolo 12***Riservatezza**

1. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, all'atto della qualificazione e della selezione degli operatori economici e quando assegnano gli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

2. La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di esigere da un ente aggiudicatore, secondo la le-

gislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni da essi fornite.

*Articolo 13***Gli accordi-quadro**

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e assegnarlo secondo la presente direttiva.

2. Quando aggiudicano un accordo-quadro secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono applicare l'articolo 36, paragrafo 3, punto i) se aggiudicano appalti basati su tale accordo.

3. Quando un accordo-quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 36, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi-quadro in modo improprio tale da impedire, limitare o falsare la concorrenza.

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE: SOGLIE ED ESCLUSIONI*Articolo 14***Il campo di applicazione**

La presente direttiva si applica quando gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, attribuiscono appalti di lavori, forniture o servizi, i cui valori - IVA esclusa - siano pari o superiori alle soglie indicate all'articolo 15, salvo i casi di esclusione, di cui agli articoli da 20 a 27, o se sia stata presa una decisione a norma dell'articolo 29 riguardo all'esercizio dell'attività in questione nello Stato membro interessato.

Sezione 1

Soglie

Sottosezione 1

Importi*Articolo 15***Appalti**

La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore - IVA esclusa - sia pari o superiore a:

- a) 400 000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5 300 000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

*Sottosezione 2***Metodi di calcolo del valore degli appalti e degli accordi-quadro***Articolo 16***Regole generali**

1. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo le opere o gli appalti o utilizzando speciali modalità di calcolo del valore degli appalti.

2. Il calcolo del valore di un accordo-quadro si fonda sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

*Articolo 17***Calcolo del valore degli appalti di lavori**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell'imprenditore.

2. Il valore delle forniture o dei servizi, non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori, non può essere aggiunto al valore dell'appalto in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva.

3. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, si fonda sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica e tecnica autonoma.

4. Quando un'opera è suddivisa in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all'articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all'articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti.

Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare all'articolo 15, per i lotti il cui valore — IVA esclusa — non superi 1 milione di euro, sempreché l'importo totale di tali lotti non superi il 20 % del valore di tutti i lotti.

*Articolo 18***Calcolo del valore degli appalti di forniture**

1. Quando una fornitura è suddivisa in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all'articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all'articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti.

2. Quando un appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, la base per stabilire il valore dell'appalto è data dall'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

3. Quando si tratta di acquistare forniture per un determinato periodo mediante una serie di appalti, da attribuire ad uno o più fornitori, o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto va calcolato in base a quanto segue:

a) al valore totale degli appalti, di analoghe caratteristiche, attribuiti nel corso dell'esercizio o dei dodici mesi precedenti, corretto, se possibile, in modo da tener conto di prevedibili modificazioni di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto o nel corso di tutta la durata dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, il valore da assumere come base per il calcolo del valore dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore totale compreso l'importo stimato del valore residuale;

b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

*Articolo 19***Calcolo del valore degli appalti di servizi**

1. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi, l'ente aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore tenuto conto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 7.

2. Quando un servizio è suddiviso in più lotti, occorre tener conto del valore di ogni lotto ai fini della stima del valore indicato all'articolo 15. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato all'articolo 15, le disposizioni di detto articolo si applicano a tutti i lotti.

3. Quando un appalto di servizi prevede espressamente delle opzioni, la base per stabilire il valore dell'appalto è data dall'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

4. Quando si tratta di acquistare servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti, da attribuire ad uno o più prestatori di servizi, o di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto è calcolato in base a quanto segue:

- a) al valore totale degli appalti, di analoghe caratteristiche, attribuiti nel corso dell'esercizio o dei dodici mesi precedenti, corretto, se possibile, in modo da tener conto di prevedibili modifiche di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure
- b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto o in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

5. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

6. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto dei seguenti importi:

- a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare,
- b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di remunerazione,
- c) per gli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

7. Nel caso di appalti di servizi privi di un prezzo totale, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti a durata determinata, pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore totale per l'intera durata degli appalti;
- b) per gli appalti a durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

Sezione 2

Gli appalti esclusi o sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 20

Appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori fanno valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 21

Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano per scopi diversi dall'esercizio di attività di cui agli articoli da 3 a 6, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori fanno valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 22

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione va accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.

Articolo 23

Appalti aggiudicati in virtù di norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù di quanto segue:

- a) di un accordo internazionale concluso, secondo il trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, in merito a forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'uso in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può adire il comitato consultivo per gli appalti pubblici;

- b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Sottosezione 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24

Appalti relativi a taluni servizi esclusi

La presente direttiva non si applica ai seguenti appalti:

- a) appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) appalti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- d) contratti di lavoro;
- e) appalti di servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al solo ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente.

Articolo 25

Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto di esclusiva

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi attribuiti a un ente, esso stesso autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Articolo 26

Appalti di servizi attribuiti ad un'impresa o ad un ente aggiudicatore facenti parte di un'impresa comune

1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
- a) che un ente aggiudicatore assegna a un'impresa collegata,

- b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per esercitare attività di cui agli articoli da 3 a 6, a uno di tali enti aggiudicatori o a un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori,

purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato da tale impresa nella Comunità negli ultimi tre anni nel campo dei servizi, derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese cui è collegata.

Se gli stessi servizi, o servizi simili, sono forniti da più di un'impresa collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto del fatturato totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di tali imprese.

2. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

3. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione del paragrafo 1:

- a) i nomi delle imprese interessate,
- b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione,
- c) gli elementi di prova che, secondo la Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano i requisiti del presente articolo.

Sottosezione 3

Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 27

Appalti attribuiti da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua

1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati per l'acquisto di acqua, dagli enti aggiudicatori che esercitano l'attività di cui all'allegato I.
2. Il Consiglio riesaminerà il disposto del paragrafo 1 quando gli sarà sottoposta una relazione della Commissione, corredata da proposte appropriate.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

Articolo 28

Appalti sottoposti a un regime speciale

Il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, provvedono affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE e 97/367/CEE:

- a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'attribuire appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione diffusa agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
- b) comunichi alla Commissione, secondo la decisione 93/327/CEE della Commissione ⁽¹⁾, le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

Articolo 29

Norme generali per l'esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Quando sono attribuiti da un ente aggiudicatore che non è un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli appalti destinati a permettere la prestazione di un servizio di cui agli articoli da 3 a 6 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato X.

4. Per poter beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri chiedono alla Commissione una decisione in tal senso.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con il paragrafo 1.

Se un'autorità indipendente, competente per l'attività in questione, ha preso posizione su temi pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2, il suo parere è trasmesso alla Commissione.

Se la Commissione intende prendere una decisione di esenzione, l'adotta secondo la procedura di cui all'articolo 65, pa-

ragrafo 2. Essa pubblica la sua decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 4, la Commissione ha sei mesi di tempo, a decorrere da una data stabilita secondo il disposto dei paragrafi 6, 7 e 8. Se non è possibile presumere, in base al paragrafo 3, che un mercato sia liberamente accessibile, lo Stato membro che chiede l'esenzione deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Se, scaduto il termine, la Commissione non ha adottato una decisione di esenzione, la disposizione del paragrafo 1 si applica d'ufficio.

6. Fatti salvi i paragrafi 7 o 8, il termine di cui al paragrafo 5 decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda a norma del paragrafo 4.

7. Se, nel corso del procedimento, la Commissione constata che le informazioni a corredo della domanda o degli allegati sono incomplete o inesatte, ne informa immediatamente e per iscritto lo Stato membro interessato e fissa un congruo termine per completare tali informazioni. In tal caso, il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

8. Se i fatti riferiti nella domanda subiscono modificazioni essenziali, queste sono immediatamente comunicate alla Commissione. Qualora dette modificazioni possano influire in misura significativa sulla valutazione a norma del paragrafo 1, la Commissione può ritenere che gli effetti della notificazione si producano alla data di ricevimento delle medesime e ne informa per iscritto e immediatamente lo Stato membro interessato.

9. La Commissione può avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione di esenzione.

CAPO III

NORME APPLICABILI AGLI APPALTI DI SERVIZI

Articolo 30

Appalti di servizi di cui all'allegato XVI A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVI A vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII.

Articolo 31

Appalti di servizi di cui all'allegato XVI B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVI B è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni degli articoli 34 e 42.

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25.

*Articolo 32***Appalti misti di servizi elencati all'allegato XVI A e di servizi elencati all'allegato XVI B**

Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati all'allegato XVI A che servizi elencati all'allegato XVI B vengono aggiudicati secondo il disposto dei capi da IV a VII, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVI A è superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVI B. Negli altri casi vengono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 42.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE D'APPALTO*Articolo 33***Disposizioni generali**

Gli enti aggiudicatori redigono per ogni appalto un capitolato d'oneri in cui sono precisate e completate le informazioni contenute nel bando di gara, a norma dell'articolo 41. In tale contesto, essi si limitano a introdurre le specifiche tecniche secondo l'articolo 34 e, se hanno accettato varianti, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Gli enti aggiudicatori possono esigere informazioni sull'intenzione di subappaltare a norma dell'articolo 37, o imporre condizioni sugli obblighi relativi alle norme di sicurezza e alle condizioni di lavoro, conformemente all'articolo 38.

Essi possono anche esigere condizioni speciali di esecuzione dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario.

*Articolo 34***Le specifiche tecniche**

1. Le specifiche tecniche, ai sensi del punto 1 dell'allegato XX, fanno parte della documentazione all'appalto, come i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a norme europee, a omologazioni tecniche europee, a specifiche tecniche comuni, a norme internazionali o, se queste non esistono, a norme nazionali o a omologazioni tecniche nazionali, come definite all'allegato XX, o a qualsiasi altro sistema di riferimento tecnico elaborato da organizzazioni europee di normazione, purché tali riferimenti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente».

Esse possono anche essere formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Questi devono però essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di assegnarlo.

4. Nel caso di appalti di lavori, in assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni e nell'impossibilità di formulare specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, questi possono essere definiti rispetto a specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione di opere o di messa in opera dei prodotti. Tale riferimento deve contenere la menzione «o equivalente».

5. Quando gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, primo comma, non possono respingere un'offerta in quanto i prodotti e i servizi offerti non sarebbero conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un'omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a una norma, a una specifica tecnica o a un'omologazione tecnica nazionale, se l'offerente dimostra nell'offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da esso proposte possiedono in misura equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche di riferimento.

Costituisce un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione su prove effettuate da un organismo terzo.

6. Quando gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3, secondo comma, di prescrivere in termini di prestazioni, non possono respingere un'offerta di prodotti o servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un'omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune o a una norma internazionale se tali norme e omologazioni sono appropriate e possiedono gli stessi requisiti funzionali e di prestazioni.

Spetta all'offerente dimostrare nella sua offerta, con qualunque mezzo appropriato, come una documentazione tecnica o una relazione su prove effettuate da un organismo terzo, che il prodotto o il servizio conforme alla norma risponde ai requisiti funzionali o di prestazione dell'ente aggiudicatore.

7. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata od ottenuta secondo procedimenti particolari, né riferirsi a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, a titolo eccezionale, nel caso in cui non sia possibile, applicando i paragrafi 3 e 4, una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto; tale menzione o riferimento sono accompagnati dalla dicitura «o equivalente».

*Articolo 35***Comunicazione delle specifiche tecniche**

1. Gli enti aggiudicatori comunicano agli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi informativi periodici ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.
2. Quando le specifiche tecniche sono definite in documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

*Articolo 36***Le varianti**

1. Quando il criterio di assegnazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono alle prestazioni o ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d'oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate.

2. Alle varianti si applicano le disposizioni dell'articolo 34.
3. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture, gli enti aggiudicatori che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di servizi anziché un appalto di forniture.

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

*Articolo 37***Il subappalto**

Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente d'indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nonché i subappaltatori designati. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

*Articolo 38***Obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro**

1. L'ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a indicare, nel capitolato d'oneri le au-

torità presso cui gli offerenti possono ottenere informazioni pertinenti sugli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui vanno eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che si applicheranno ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi.

La disposizione del primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

PROCEDURE*Articolo 39***Procedure aperte, ristrette e negoziate**

1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure che sono conformi alla presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 8, purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 41.
3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
 - a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
 - b) quando un appalto viene attribuito solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'attribuzione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
 - c) quando, a causa della sua specificità tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dell'appalto può essere affidata solo a un determinato operatore economico;
 - d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, comportante incompatibilità o il cui uso e manutenzione comporterebbero difficoltà sproporzionate;
- f) per lavori o servizi complementari, che non figuravano nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto già concluso, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:
- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori, oppure
 - quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura va indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini dell'articolo 15 e degli articoli da 16 a 19, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

- l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 40

Gli avvisi periodici indicativi e gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo:
 - a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per gruppi di prodotti, il cui importo stimato, a norma dell'articolo 18, sia pari o superiore a 750 000 euro e che intendono attribuire nel corso dei dodici mesi successivi;
 - b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che attribuiranno durante i dodici mesi successivi e il cui importo stimato sia pari o superiore a 5 300 000 euro;
 - c) nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ogni categoria di servizi dell'allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, e il cui valore stimato, a norma dell'articolo 19, sia pari o superiore a 750 000 euro.
2. L'avviso è compilato secondo l'allegato XIV.
3. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
4. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 52, tale sistema va reso pubblico con un avviso redatto secondo l'allegato XIII, indicando le finalità del sistema e le modalità per conoscere le norme che lo governano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore, basta un avviso iniziale.

*Articolo 41***Gli avvisi come mezzi per indire una gara**

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:
 - a) mediante un avviso periodico indicativo, redatto secondo l'allegato XIV, o
 - b) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, redatto secondo l'allegato XIII, o
 - c) mediante un bando redatto secondo l'allegato XII, parte A, B o C.
2. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:
 - a) deve riferirsi specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da attribuire.
 - b) deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato con una procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di un bando di gara e invitare gli operatori economici interessati a manifestarsi per iscritto; e
 - c) deve essere pubblicato secondo l'allegato XIX entro dodici mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 46, paragrafo 3.

L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 44.

*Articolo 42***Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati**

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto comunicano alla Commissione, con un avviso redatto secondo l'allegato XV, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto e secondo modalità definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, i risultati della procedura di aggiudicazione.
2. Le informazioni fornite secondo l'allegato XV sono destinate alla pubblicazione in conformità con l'allegato XIX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici e sui prezzi.
3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da dare, secondo l'allegato XV, sulla natura e

quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da dare, secondo l'allegato XV, sulla natura e quantità dei servizi forniti, quando preoccupazioni inerenti al segreto commerciale lo rendano necessario.

In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni così pubblicate siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1.

Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatori qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 52, paragrafo 4.

4. Nel caso di appalti indetti per servizi elencati nell'allegato XVI B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

5. Le informazioni fornite secondo l'allegato XV e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata, e secondo l'allegato XIX, per motivi statistici.

*Articolo 43***Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi**

1. Gli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 sono pubblicati secondo le modalità indicate all'allegato XIX.

Essi sono redatti secondo i modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2 e specificano almeno le informazioni di cui agli allegati da XII a XV.

Fa fede solo il testo della lingua originale.

2. Gli avvisi preparati e inviati per via elettronica, secondo l'allegato XIX, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all'allegato XIX.

Se gli avvisi non sono inviati per via elettronica, secondo le specifiche tecniche di pubblicazione indicate all'allegato XIX, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

In casi eccezionali, e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante telecopia o per via elettronica.

3. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere resi pubblici prima della data del loro invio alla pubblicazione, in conformità all'allegato XIX. La pubblicazione non deve contenere informazioni non contenute negli avvisi inviati in conformità all'allegato XIX.

4. Le spese di pubblicazione degli avvisi in conformità all'allegato XIX sono a carico della Comunità.

5. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, secondo l'allegato XIX, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione.

6. Gli enti aggiudicatori devono poter provare la data d'invio dell'avviso.

Sezione 2

Termini

Articolo 44

Domande di partecipazione e ricevimento delle offerte

1. Gli enti aggiudicatori fissano termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sufficientemente lunghi da dare agli interessati un congruo lasso di tempo per preparare e consegnare le loro offerte. Nel fissare tali termini, gli enti aggiudicatori tengono conto soprattutto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per il ricevimento delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, è, di regola, di almeno trentasette giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue giorni, se il bando non è inviato alla pubblicazione né per via elettronica né mediante telecopia, e a quindici giorni, se il bando viene inviato con tali mezzi;
- b) il termine per il ricevimento delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
- c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per il ricevimento delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo, di cui all'articolo 40, paragrafo 1, in conformità all'allegato XIX, il termine minimo per il ricevimento delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di trentasei giorni, e comunque non inferiore a ventidue giorni, a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

I termini ridotti sono ammessi purché l'avviso periodico indicativo abbia contenuto tutte le informazioni richieste nell'allegato XIV, se l'avviso funge da mezzo di indizione della gara, e purché sia stato inviato alla pubblicazione tra un minimo di cinquantadue giorni e un massimo di dodici mesi prima della data di invio del bando di gara di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) in conformità all'allegato XIX.

5. Quando gli avvisi sono preparati e inviati per via elettronica secondo l'allegato XIX, i termini per il ricevimento delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate e per il ricevimento delle offerte nelle procedure aperte, possono essere abbreviati di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per il ricevimento delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, fin dalla data di invio dell'avviso che funge da mezzo di indizione della gara, secondo l'allegato XIX, un accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'onere e agli eventuali documenti complementari.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara.

Se, tuttavia, il bando di gara non viene inviato mediante telecopia o per via elettronica, l'effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.

8. L'effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell'avviso o dell'invito.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulato delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non deve in alcun caso dar luogo ad un termine per il ricevimento delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a formulare un'offerta.

9. Se, per una qualsiasi ragione, i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, benché richiesti in tempo utile, non vengono forniti entro i termini di cui all'articolo 45, o se le offerte possono essere formulate solo dopo un sopralluogo o una consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per il ricevimento delle offerte devono, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), essere prorogati in modo che i termini decorrano solo dopo che tutti gli operatori economici interessati abbiano preso conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla formulazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXI.

Articolo 45

Capitolati d'oneri e informazioni supplementari

1. Se gli enti aggiudicatori non offrono un accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti supplementari, secondo l'allegato XIX e, nelle procedure ristrette o negoziate precedute da una gara, se l'invito a presentare un'offerta non sia corredato di tali documenti, i capitolati d'oneri e i documenti complementari vengono inviati agli operatori economici entro sei giorni dal ricevimento della domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte.

Articolo 46

Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione e norme sugli inviti a formulare offerte

1. Le domande di partecipazione alle procedure di attribuzione degli appalti possono essere inoltrate per via elettronica, per lettera o mediante telecopia.

In quest'ultimo caso, gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande siano confermate, mediante lettera o per via elettronica, entro il termine di cui all'articolo 44.

2. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. L'invito ai candidati indica le modalità di accesso al capitolato d'oneri e ai documenti complementari messi direttamente a disposizione per via elettronica, in conformità all'allegato XIX. Se tale accesso non è garantito, all'invito va allegata una copia del capitolato e dei documenti in questione.

L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le moda-

lità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

b) l'indicazione del termine per il ricevimento delle offerte, l'indirizzo cui vanno trasmesse e l'indicazione della lingua o delle lingue in cui vanno redatte;

c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che vanno eventualmente allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa se non compaiono nel bando;

f) ogni altra condizione particolare per partecipare all'appalto.

3. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui inizierà o terminerà la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine finale per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto del bando di gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

i) i criteri di attribuzione e la loro ponderazione se non compaiono nell'avviso indicativo.

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 47

Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni indicati nel presente titolo possono avvenire, a scelta degli enti aggiudicatori, per lettera, per telecopia o per via elettronica.

Alla trasmissione di informazioni per via elettronica si applicano la direttiva 1999/93/CE e la direttiva .../.../CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel Mercato interno].

2. Le comunicazioni e gli scambi d'informazione sono eseguiti in modo da garantire quanto segue:

- a) l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e di tutte le informazioni trasmesse dagli operatori economici,
- b) che gli enti aggiudicatori non vengano a conoscenza del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Nel caso di offerte trasmesse per via elettronica, gli offerenti si impegnano a presentare documenti, certificati, attestati e dichiarazioni, eventualmente richiesti in base all'articolo 51, paragrafo 2 e agli articoli 52 e 53, entro il giorno precedente l'apertura delle offerte.

4. Qualunque sia il mezzo prescelto per la presentazione delle offerte, esso non deve avere per effetto di frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 48

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima e per iscritto se ne vengono richiesti, delle decisioni prese in merito all'aggiudicazione dell'appalto.

2. Quanto prima a partire dal ricevimento di una domanda scritta in tal senso, gli enti aggiudicatori comunicano ai candidati od offerenti respinti i motivi del rigetto della candidatura o dell'offerta e, ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta vincente e il nome dell'aggiudicatario.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di non comunicare alcune informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto, indicate al primo comma del presente paragrafo, qualora la divulgazione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, contrastare con l'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori, che introducono e gestiscono un sistema di qualificazione, devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni. Le motivazioni devono fondarsi sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori, che introducono e gestiscono un sistema di qualificazione, possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione viene preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, indicandone le ragioni.

Articolo 49

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti,
- b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 39, paragrafo 3,
- c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dai capi I e II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

2. Le informazioni vengono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Articolo 50

Disposizione generale

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di aggiudicazione di cui alla sezione 2, tenuto conto dell'articolo 36 relativo alle varianti, previa verifica dell'attitudine degli operatori economici in base alle norme e ai criteri stabiliti in conformità dell'articolo 53 e tenuto conto dell'articolo 51 relativo al mutuo riconoscimento.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, previsto dalla sezione 1, l'aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara avviene in base ai criteri di aggiudicazione di cui alla sezione 2, tenuto conto dell'articolo 36 relativo alle varianti, previa verifica, in base alle norme e ai criteri stabiliti a norma dell'articolo 53, dell'attitudine degli operatori economici qualificati a norma dell'articolo 52 sui sistemi di qualificazione e tenuto conto dell'articolo 51 relativo al mutuo riconoscimento.

Sezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 51

Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando scelgono i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme di qualificazione, gli enti aggiudicatori non possono:

- a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da operatori economici che non possono procurarsi tali certificati o non li possono ottenere entro i termini.

Articolo 52

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso va gestito in base a criteri e norme obiettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono forniti, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie di appalti per la cui realizzazione la qualificazione è valida.

5. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Articolo 53

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri obiettivi che vanno resi noti agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri obiettivi da essi definiti che vanno resi noti agli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 46 della direttiva .../.../CE [forniture, servizi, lavori ...].

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 54

Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si fondano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

a) quando l'aggiudicazione avviene all'offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti aggiudicatori, vari criteri direttamente connessi all'oggetto dell'appalto in questione, come: termini di consegna o di esecuzione, costi di gestione, redditività, qualità, caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali, valore tecnico, servizio post vendita, assistenza tecnica, impegni nel campo dei pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento e prezzi,

b) oppure unicamente al prezzo più basso.

2. Nel caso del paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa da esso attribuita a ciascun criterio scelto per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ponderazione può essere espressa introducendo una forbice all'interno della quale dovrà collocarsi il valore conferito a ciascun criterio.

3. Se la gara viene indetta tramite un avviso a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), la ponderazione relativa è precisata come segue:

a) nell'avviso o nel capitolato d'oneri, in caso di procedure aperte,

b) nell'avviso, in caso di procedure ristrette e negoziate.

Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, nella fattispecie di cui alla lettera b) la ponderazione può essere precisata nel capitolato d'oneri o nell'invito a formulare offerte.

4. Se, nelle procedure ristrette o negoziate, la gara viene indetta tramite un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, la ponderazione relativa è precisata come segue:

a) nell'avviso che funge da bando di gara, se la ponderazione è nota quando l'avviso viene inviato alla pubblicazione,

b) in caso contrario, nel capitolato d'oneri o nell'invito a formulare offerte.

5. Se, nelle procedure ristrette o negoziate, la gara viene indetta tramite un avviso periodico indicativo, la ponderazione relativa è precisata come segue:

a) nell'avviso che funge da bando di gara, se la ponderazione è nota quando l'avviso viene inviato alla pubblicazione,

b) in caso contrario, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3, oppure nel capitolato d'oneri o nell'invito a formulare un'offerta.

Articolo 55

Offerte anormalmente basse

Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poterle rifiutare, chiede, per iscritto, opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta e verifica in contraddittorio tale composizione alla luce delle motivazioni addotte. Esso fissa congrui termini di risposta.

L'ente aggiudicatore prende in considerazione motivazioni fondate su criteri obiettivi, come l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente ha usufruito per eseguire l'appalto, l'originalità del prodotto o dell'opera proposta.

L'ente aggiudicatore che constata che un'offerta è anormalmente bassa poiché l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingerla solo se, consultato l'offerente, questi non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'ente aggiudicatore, che tale aiuto è stato notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato ed è stato da essa autorizzato. L'ente aggiudicatore che respinge un'offerta in tali condizioni ne informa la Commissione.

Sezione 3

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 56

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per attribuire un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CEE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 54, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari di paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 57

Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata di fatto o di diritto dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre [...], e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constatata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'attribuzione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi alle seguenti imprese:

a) alle imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) alle imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) alle imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

5. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Articolo 58

Disposizione generale

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 59, 61, 62 e 63 e sono rese note a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

*Articolo 59***Soglie**

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 400 000 euro.

2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 400 000 euro.

*Articolo 60***I concorsi di progettazione esclusi**

1. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione che gli enti aggiudicatori organizzano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 6, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. A titolo d'informazione, la Commissione può pubblicare periodicamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori segnalano quando comunicano le informazioni.

3. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione disciplinati da norme procedurali diverse e organizzati in virtù di quanto segue:

- a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può adire il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
- b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

4. La presente direttiva non si applica ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale è stata decisa l'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, o in merito alla quale questo si considera applicato d'ufficio, a norma dell'articolo 29, paragrafo 5.

*Articolo 61***Norme in materia di pubblicità e di trasparenza**

1. La gara viene indetta mediante un avviso redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Tale avviso specifica almeno le informazioni richieste all'allegato XVII e viene pubblicato nei modi previsti all'allegato XIX.

Fa fede solo il testo in lingua originale.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno organizzato un concorso di progettazione, comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, i risultati della procedura con un avviso.

Detto avviso è redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e specifica almeno le informazioni indicate all'allegato XVIII.

3. Le informazioni fornite secondo l'allegato XVIII, sono pubblicate a norma dell'allegato XIX. Al riguardo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a rendere pubbliche le informazioni che hanno un carattere commerciale sensibile.

4. Gli avvisi preparati e inviati per via elettronica, secondo l'allegato XIX, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all'allegato XIX.

Se gli avvisi non sono inviati per via elettronica, in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate all'allegato XIX, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere resi pubblici prima della data del loro invio alla pubblicazione, in conformità all'allegato XIX. La pubblicazione deve contenere solo le informazioni contenute negli avvisi inviati in conformità all'allegato XIX.

6. Le spese di pubblicazione degli avvisi in conformità all'allegato XIX sono a carico della Comunità.

*Articolo 62***Mezzi di comunicazione**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta degli enti aggiudicatori, per lettera, per telecopia o per via elettronica.

Alla trasmissione di informazioni per via elettronica si applicano la direttiva 99/93/CE e la direttiva . . ./CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel Mercato interno].

2. Le comunicazioni e gli scambi d'informazione di cui al presente titolo sono eseguiti in modo da garantire quanto segue:

- a) l'integrità e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai prestatori di servizi,
- b) che gli enti aggiudicatori non vengano a conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Se i piani e i progetti vengono presentati per via elettronica, i partecipanti al concorso si impegnano a presentare, con ogni mezzo adeguato, documenti, certificati, attestati e dichiarazioni, eventualmente richiesti dagli enti aggiudicatori, entro il giorno precedente quello in cui la giuria viene a conoscenza dei piani e dei progetti.

4. Il mezzo scelto per trasmettere piani e progetti, qualunque esso sia, non deve avere l'effetto di provocare discriminazioni nei confronti degli operatori economici.

Articolo 63

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda comunque il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza effettiva.

3. La commissione giudicatrice si compone solo di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

Se per partecipare a un concorso di progettazione, è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una equipollente.

La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni o nei suoi pareri. Decisioni e pareri sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e fondandosi solo sui criteri specificati nell'avviso previsto all'allegato XVII.

TITOLO IV

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale,

ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a IX, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 15 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre [...], per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

- a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;
- b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

Articolo 65

Il comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio (1).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 66

Revisione delle soglie

1. La Commissione rivede, secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, le soglie fissate all'articolo 15, se tale revisione è necessaria per garantire il rispetto delle soglie in vigore previste dall'accordo sugli appalti pubblici concluso in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio ed espresse in diritti speciali di prelievo (DSP).

Il valore di tali soglie si calcola sulla media del valore quotidiano dell'euro espresso in DSP dei ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie così rivisto viene, se necessario, arrotondato alla decina di migliaia d'euro inferiore alla cifra che risulta da tale calcolo.

(1) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15; decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.3.1977, pag. 15).

2. In occasione della revisione, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2, le soglie di cui all'articolo 59 (concorsi di progettazione) sulla soglia rivista relativa agli appalti di servizi.

Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte dell'unione monetaria viene rivisto, di regola, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2002, calcolandolo sulla media del valore quotidiano espresso in euro di tali valute durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio.

Eventualmente, la Commissione rivede anche i metodi di calcolo di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma.

3. Le soglie riviste di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma vengono pubblicate dalla Commissione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 67

Modificazioni

1. La Commissione può modificare quanto segue, secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2:

- a) l'elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a IX in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 6;
- b) le modalità di presentazione, di invio, di ricevimento, di traduzione, di conservazione e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 e all'articolo 61;
- c) la nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva, e, negli avvisi, il riferimento a voci particolari della nomenclatura;

d) la nomenclatura di cui all'allegato XI, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva;

e) gli allegati X e XIX.

2. Le decisioni prese in base al paragrafo 1 sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 68

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 69

Abrogazione

La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato XXII.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXIII.

Articolo 70

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 71

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

BELGIO

Ente istituito con décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

Enti di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la Loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Enti di produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales.

DANIMARCA

Enti di produzione o distribuzione di acqua, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della lov bekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

GERMANIA

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.

Enti di produzione d'acqua soggetti al Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 e alla prima Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Länder.

Enti istituiti in virtù dell'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modificato da ultimo il 19 dicembre 1985, o il GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modificato da ultimo il 15 maggio 1986, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che producono o distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali.

GRECIA

La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos — Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.

La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61/1988.

La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979.

Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) di produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

Consorti di enti locali (Syndesmoi Ydrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali (Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.

SPAGNA

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Ley nº 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto nº 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

— Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

— Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

FRANCIA

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti:

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies); oppure

code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)]; oppure

décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière); oppure

code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure

code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage); oppure

jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance); oppure

code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée); oppure

circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls); oppure

décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte); oppure

code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermagés).

IRLANDA

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

ITALIA

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

LUSSEMBURGO

Servizi degli Enti locali per la distribuzione d'acqua.

Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

PAESI BASSI

Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

AUSTRIA

Enti degli Enti locali (Gemeinden) e consorzi di Enti locali (Gemeindeverbände) per produrre, trasportare o distribuire acqua potabile in virtù delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder.

PORTOGALLO

Empresa Pública das Águas Livres di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei n.º 190/81 de 4 de Julho de 1981.

Servizi degli Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.

FINLANDIA

Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù dell'articolo 1 del Laki yleisistä vesi- ja viemärlaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977.

SVEZIA

Enti locali e compagnie municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

REGNO UNITO

Water companies di produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei Water Acts 1945 e 1989.

Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di acqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980.

Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di acqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

ALLEGATO II**ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ**

BELGIO

Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità a norma dell'articolo 5 delle régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

Enti di trasporto o distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Ebes, Intercom, Unerg e altri enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1952 sur les distributions d'énergie électrique.

La Société publique de production d'électricité (SPE).

DANIMARCA

Enti di produzione o trasporto di elettricità in virtù di una licenza concessa ai sensi del § 3, stk. 1, de la lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.

Enti di distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977.

GERMANIA

Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 dicembre 1977, e di autoproduzione di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

GRECIA

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, compagnia pubblica di elettricità, istituita con la legge 1468 del 2 agosto 1950, peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, e che opera ai sensi della legge 57/85, domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy.

SPAGNA

Enti di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ley de 12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici.

Red Eléctrica de España SA, istituita con il Real Decreto 91/1985, de 23 de enero de 1985.

FRANCIA

Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Enti (sociétés d'économie mixte o régies) di distribuzione di energia elettrica, visées à l'article 23 della loi 48/1260 due 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie nationale du Rhône.

IRLANDA

The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell' Electricity Supply Act 1927.

ITALIA

Ente nazionale per l'energia elettrica, istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base a una concessione ai sensi dell'articolo 4, § 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 — Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

LUSSEMBURGO

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, di produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-duché du Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

PAESI BASSI

Elektriciteitsproductie Oost-Nederland.

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

Elektriciteitsproduktimaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

Enti di distribuzione di energia elettrica in virtù di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet.

AUSTRIA

Enti di produzione, trasporto e distribuzione in virtù del secondo Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n° 81/1947), e del Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. n° 260/1975), comprese le Elektrizitätswirtschaftsgesetze dei nove Länder.

PORTOGALLO

Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei n.° 502/76 de 30 de Junho de 1976.

Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all' articolo 1.° do Decreto-Lei n.° 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei n.° 297/86 de 19 de Setembro de 1986.

Enti di produzione di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n.° 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n.° 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Empresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP, istituita con il Decreto Regional n.° 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, istituita con il Decreto-Lei n.° 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei n.° 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979, Decreto-Lei n.° 91/79 de 19 de Abril de 1979.

FINLANDIA

Enti di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù di una concessione ai sensi dell'articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979.

SVEZIA

Enti di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù di una concessione rilasciata in base alla lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

REGNO UNITO

Central Electricity Generating Board (CEGB) ed Area Electricity Boards, di produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'Electricity Act 1947 e Electricity Act 1957.

North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità in virtù dell' Electricity (Scotland) Act 1979.

South of Scotland Electricity Board (SSEB) di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità ai sensi dell'Electricity (Scotland) Act 1979.

Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito in virtù dell'Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

ALLEGATO III

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

BELGIO

Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983.

Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987.

Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

DANIMARCA

Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto esclusivo concesso a norma del bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un'autorizzazione ai sensi del capo IV della lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983.

Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

GERMANIA

Enti di trasporto o distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 del Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977.

Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

GRECIA

DEP, per il trasporto o distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko aerio). Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioly, Anonymos Etaireia) Compagnia municipale dei gas di Atene SA, DEFA di trasporto o distribuzione di gas.

SPAGNA

Enti che operano ai sensi della legge n° 10 del 15 de junio de 1987.

FRANCIA

Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas).

Gaz de France, istituita con la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento.

Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di elettricità, visées à l'article 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie française du méthane (trasporto di gas).

Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

IRLANDA

Irish Gas Board, che agisce in virtù del Gas Act 1976-1987 ed altri enti retti dallo Statute.

Dublin Corporation per la distribuzione di energia termica.

ITALIA

SNAM, SGM e Montedison (trasporto di gas).

Enti di distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Enti di distribuzione di energia termica, in virtù dell'articolo 10 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

LUSSEMBURGO

Société de transport de gaz SOTEG SA.

Gaswierk Esch-Uelzecht SA.

Service industriel de la commune de Dudelange.

Service industriel de la commune de Luxembourg.

Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

PAESI BASSI

NV Nederlandse Gasunie

Enti di trasporto o distribuzione di gas in base a una licenza (vergunning) rilasciata dagli enti locali ai sensi della Gemeentewet.

Enti locali e provinciali di trasporto o distribuzione di gas ai sensi della Gemeentewete della Provinciewet.

Enti, locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

AUSTRIA

Gas: Enti aggiudicatori di trasporto o distribuzione in virtù dell'Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGL. IS 1451/1935, modificato dal dRGL. IS 4671/1941.

Energia termica: Enti amministrativi di trasporto o distribuzione di energia termica su licenza ai sensi del codice austriaco del commercio e dell'industria (Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 50/1974).

PORTOGALLO

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) ai sensi del Decreto-Lei n.º 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988.

FINLANDIA

Servizi municipali per l'energia, o loro consorzi, o altri enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata dalle autorità municipali.

SVEZIA

Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningnar.

REGNO UNITO

British Gas PLC e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal Gas Act 1986.

Enti locali, o loro consorzi, di distribuzione di energia termica in virtù del Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976.

Electricity Boards, di distribuzione di energia termica in virtù dell' Electricity Act 1947.

ALLEGATO IV

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL'ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

BELGIO

Loi du 1^{er} mai 1939 complétée par l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960 (legge sulla piattaforma continentale del 15 giugno 1969).

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

DANIMARCA

Lov nr. 293 af 10. juni om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

GERMANIA

Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

GRECIA

Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy).

SPAGNA

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazione.

FRANCIA

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980.

IRLANDA

Continental Shelf Act 1960.

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

Revised Licensing Terms 1987.

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

ITALIA

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

AUSTRIA

Enti istituiti in virtù del Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975), modificato da ultimo dal BGBl. Nr. 193/1993.

PORTOGALLO

Area emersa:

Decreto-Lei n.º 543/74 de 16 de Outubro de 1974, n.º 168/77, de 23 de Abril de 1977, n.º 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n.º 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho n.º 22 de 15 de Março de 1979.

Area immersa:

Decreto-Lei n.º 47973 de 30 de Setembro de 1967, n.º 49369 de 11 de Novembro de 1969, n.º 97/71 de 24 de Março de 1971, n.º 96/74 de 13 de Março de 1974, n.º 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n.º 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et n.º 245/82 de 22 de Junho de 1982.

FINLANDIA

—

SVEZIA

Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l'estrazione di petrolio o di gas in virtù delle minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi delle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

REGNO UNITO

Petroleum (Production) Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964.

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

ALLEGATO V**ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DELLA PROSPEZIONE E DELL'ESTRAZIONE DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI**

BELGIO

Enti di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'arrêté du Régent du 22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980.

DANIMARCA

Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgørelse nr. 531 af 10. oktober 1984.

GERMANIA

Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBl 1980, modificato da ultimo il 12 febbraio 1990.

GRECIA

Impresa pubblica di elettricità Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

SPAGNA

Enti di prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio.

FRANCIA

Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980.

IRLANDA

Bord na Mona.

Enti di prospezione o estrazione di carbone in virtù dei Minerals Development Acts, 1940 to 1970.

ITALIA

Carbo Sulcis SpA.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

—

AUSTRIA

Enti di prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi nati in virtù dell'Eisenbahngesetz 1975 (BGBl. Nr. 60/1975).

PORTOGALLO

Empresa Carbonífera do Douro.

Empresa Nacional de Urânio.

FINLANDIA

Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l'estrazione del carbone da altri combustibili solidi e che operano in base a un diritto esclusivo ai sensi degli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

SVEZIA

Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù delle minerallagen (1991:45) o delle lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi delle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

REGNO UNITO

British Coal Corporation (BCC) nata in virtù del Coal Industry Nationalization Act 1946.

Enti che beneficiano di una licenza rilasciata dalla BCC in virtù del Coal Industry Nationalization Act 1946.

Enti di prospezione o estrazione di combustibili solidi in virtù del Minerals Development Act (Northern Ireland) 1969.

ALLEGATO VI

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

BELGIO

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB).

Enti funzionanti/istituiti in virtù della lov nr 295 af 6 juni 1984 om privatbanerne, jf lov nr 245 af 6. august 1977.

GERMANIA

Deutsche Bundesbahn.

Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi del § 2 Abs 1 de l'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 März 1951.

GRECIA

Ente ferroviario greco: Organismos Sidirodromon Ellados (OSE).

SPAGNA

Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

FRANCIA

Société nationale des chemins de fer française altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1^{er} du transport ferroviaire.

IRLANDA

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

ITALIA

Ferrovie dello Stato.

Enti che forniscono servizi ferroviari pubblici, gestiti in base a concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo 10 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato in virtù di leggi speciali, cfr. Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che forniscono servizi ferroviari pubblici, gestiti in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410. Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari pubblici, in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 14 giugno 1949, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

PAESI BASSI

Nederlandse Spoorwegen NV.

AUSTRIA

Enti che forniscono servizi ferroviari nati in virtù dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).

PORTOGALLO

Caminhos de Ferro Portugueses.

FINLANDIA

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Chemins de fer nationaux).

SVEZIA

Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi delle förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali o locali in virtù delle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi delle förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar se tali autorizzazioni sono confermate all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

REGNO UNITO

British Railways Board.

Northern Ireland Railways.

ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, DI FILOBUS O AUTOBUS

BELGIO

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici in base a un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV) e altri enti istituiti ai sensi della Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962.

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici in base a un contratto stipulato con la STIB a norma dell'articolo 10 o con altri enti di trasporto a norma dell'articolo 11 dell'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB)

Enti che forniscono servizi pubblici d'autobus (almindelig rutekørsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.

GERMANIA

Enti autorizzati che forniscono servizi pubblici di trasporto su brevi distanze (öffentlichen Personennahverkehr) in virtù della Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989.

GRECIA

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios — Autobus elettrici della zona di Atene-Pireo — ente che opera ai sensi del decreto 768/1970 e della legge 588/1977.

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios — Ferrovie elettriche Atene-Pireo del Pireo, ente che opera ai sensi delle leggi 352/1976 e 588/1977.

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion — Azienda per i trasporti urbani — ente che opera ai sensi della legge 588/1977.

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion — Consorzio di aziende di trasporto con autobus — ente che opera ai sensi del decreto 102/1973.

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda — Azienda municipale di autobus di Rodi.

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis — Ente di trasporti urbani di Salonicco — ente che opera ai sensi del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980.

SPAGNA

Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù dell'articolo 71 de la Ley de Régimen local Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù dell'articolo 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

Enti che forniscono servizi d'autobus urbani o interurbani, in virtù degli articoli da 113 a 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù delle Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

Enti che forniscono servizi pubblici di autobus, in virtù delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, de 31 de julio de 1957.

FRANCIA

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell'articolo 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation).

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal syndicat des transports parisiens in virtù dell'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

IRLANDA

Iarnród Éireann (Irish Rail).

Bus Éireann (Irish Bus).

Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.

ITALIA

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — articolo 1, modificato dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base all'articolo 1, punto 15 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410. Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Le imprese di autobus, che funzionano ai sensi del règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

PAESI BASSI

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

AUSTRIA

Enti che forniscono servizi di trasporto nati in virtù dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) e del Kraftfahr-
liniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

PORTOGALLO

Rodoviária Nacional, EP.

Companhia Carris de Ferro de Lisboa.

Metropolitano de Lisboa, EP.

Serviços de Transportes Colectivos do Porto.

Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro.

Serviços Municipalizados de Transporte do Aveiro.

Serviços Municipalizados de Transporte do Braga.

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

FINLANDIA

Enti pubblici o privati che prestano servizi di autobus ai sensi della Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä e l'Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Ufficio dei trasporti di Helsinki), che fornisce servizi pubblici di metropolitana e di tramvia.

SVEZIA

Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù delle lagen (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik e delle lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di bus in virtù della Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik und lagen (1983:293) om yrkestrafik e delle lagen (1983:293) om yrkestrafik.

REGNO UNITO

Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del London Regional Transport Act 1984.

Glasgow Underground.

Greater Manchester Rapid Transit Company.

Docklands Light Railway.

London Underground Ltd.

British Railways Board.

Tyne and Wear Metro.

ALLEGATO VIII

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

BELGIO

Régie des voies aériennes, istituita con l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.

DANIMARCA

Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

GERMANIA

Aeroporti quali definiti all'articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 del Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, modificato da ultimo dalla Verordnung vom 21. Juli 1986.

GRECIA

Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 che istituisce il servizio dell'aviazione civile [Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto presidenziale 647/981.

SPAGNA

Aeroporti gestiti da Aeropuertos Nacionales, ente istituito dal Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

FRANCIA

Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle-Mulhouse, istituito dalla convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Aeroporti, così definiti all'articolo L 270-1 du code de l'aviation civile.

Aéroports che operano in base al cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Aéroports che operano in base ad una convention d'exploitation en vertu de l'article L 221 du code de l'aviation civile.

IRLANDA

Aeroporti de Dublin, Cork e Shannon, gestiti da Aer Rianta-Irish Airports.

Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità rilasciata in base a: Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) e dell'Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ITALIA

Aeroporti nazionali civili, che operano sulla base del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, cfr. articolo 692.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUSSEMBURGO

Aéroport de Findel.

PAESI BASSI

Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958 (stbl. 47), modificata il 7 giugno 1978.

AUSTRIA

Austro Control GmbH.

Enti così definiti agli articoli da 60 a 80 del Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

PORTOGALLO

Aeroporti gestiti da Aeroportos e Navegação Aérea (ANA) EP ai sensi del Decreto-Lei n.º 246/79.

Aeroporto do Funchal e Aeroporto do Porto Santo, regionalizzati ai sensi del Decreto-Lei n.º 284/81.

FINLANDIA

Aeroporti gestiti da «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» ai sensi dell'Ilmailulaki (595/64).

SVEZIA

Aeroporti pubblici che operano ai sensi della lagen (1957:297) om luftfart.

Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza risponde al criterio dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

REGNO UNITO

Aeroporti gestiti da British Airports Authority plc.

Aeroporti aventi lo statuto di società per azioni ad azionariato limitato e che operano ai sensi dell'Airports Act 1986.

ALLEGATO IX**ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI**

BELGIO

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut — Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuwport.

Port d'Ostende.

DANIMARCA

Porti, quali definiti all'articolo 1, da I a III del Bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

GERMANIA

Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).

Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze der Länder.

GRECIA

Porto del Pireo, Organismos Limenos Peiraios, istituito dalla legge di emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951.

Porto di Salonicco, Organismos Limenos Thessalonikis, istituito con decreto NA 2251/1953.

Altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 M.A. 649/1977 Epopsteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (sorveglianza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti).

SPAGNA

Puerto de Huelva, istituito con il Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

Puerto de Barcelona, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Bilbao, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Valencia, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

Juntas de Puertos, che opera ai sensi dei seguenti atti: Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, funzionanti in virtù della Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 e del Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

Porti elencati nel Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

FRANCIA

Port autonome de Paris, istituito con la Loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg, istituito dalla convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.

Altri porti interni, istituiti o gestiti in forza dell'articolo 6 [navigation intérieure] du décret 69/140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

Ports autonomes disciplinati dagli articoli L 111-1 e seguenti del code des ports maritimes.

Ports non autonomes disciplinati dagli articoli R 121-1 e seguenti del code des ports maritimes.

Porti gestiti da autorità regionali (départements) che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (départements) a norma dell'articolo 6 de la loi 86/663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83/8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État.

IRLANDA

Porti disciplinati dagli Harbour Acts 1946 to 1976.

Porto di Dun Laoghaire, gestito ai sensi dello State Harbours Act 1924.

Porto di Rosslare Harbour, gestito ai sensi del Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIA

Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Porti autonomi (enti portuali), istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUSSEMBURGO

Port de Mertert, istituito e disciplinato ai sensi della loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

PAESI BASSI

Havenbedrijven, istituiti e disciplinati ai sensi della Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

Havenschap Delfzijl, istituita e disciplinata ai sensi della wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en havenschap Moerdijk, istituita dalla gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvata con Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

AUSTRIA

Porti interni appartenenti, in toto o in parte, ai Länder e/o alle Gemeinden.

PORTOGALLO

Porto de Lisboa, istituito con il Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 e funzionante in virtù del Decreto-Lei n.º 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixões, istituito con il Decreto-Lei n.º 36977 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Sines, istituito con il Decreto-Lei n.º 508/77 do 14 de Dezembro de 1977.

I porti di Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro che operano ai sensi Decreto-Lei n.º 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

FINLANDIA

Porti che operano ai sensi della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

SVEZIA

Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

REGNO UNITO

Harbour Authorities ai sensi dell'articolo 57 del Harbours Act 1964 che istituisce impianti portuali per vettori per via marittima o interna.

ALLEGATO X

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3

A. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

—

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾

C. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente norme comuni per il mercato del gas naturale ⁽²⁾

D. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽³⁾

E. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

—

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

—

G. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

—

H. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

—

I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

—

—

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

ALLEGATO XI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

NACE ⁽¹⁾

Sezione F — COSTRUZIONE

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	Codice CPV
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: — Nuove costruzioni, restauri e riparazioni correnti	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizioni e sterri	Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture — sgombero dei cantieri edili — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio dei cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli e forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e Perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi per l'estrazione di petrolio o di gas, cfr. 11.20 — la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas, le indagini geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici e opere di ingegneria civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo — la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari	45210000

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	Codice CPV
				<ul style="list-style-type: none"> — il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas cfr. 11.20 — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio cfr. 20, 26 e 28 — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23 — i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3 — i lavori di rifinitura degli edifici cfr. 45.4 — le attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20 — la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20 	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di tetti — la copertura di tetti — lavori di impermeabilizzazione 	45220000
		45.23	Costruzione di strade campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni — la costruzione di strade ferrate — la costruzione di piste di campi di aviazione — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i lavori preliminari di movimento terra cfr. 45.11 	45230000
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di: <ul style="list-style-type: none"> — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. — dighe e sbarramenti — lavori di dragaggio — lavori sottomarini 	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: — lavori di fondazione, inclusa la palificazione 	45250000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	Codice CPV
				<ul style="list-style-type: none"> — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi — posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio — piegatura di ossature metalliche — posa in opera di mattoni e pietre — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, proprie o prese in locazione — costruzione di camini e forni industriali <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 72.32 	
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> — cavi e raccordi elettrici — sistemi di telecomunicazione — sistemi di riscaldamento elettrico — antenne d'uso privato — impianti di segnalazione d'incendio — sistemi di allarme antifurto — ascensori e scale mobili — linee di discesa di parafulmini, ecc. 	45310000
		45.32	Lavori d'isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori di impermeabilizzazione cfr. 45.22 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> — impianti idraulico-sanitari — raccordi per il gas — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria — sistemi antincendio 	45330000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	Codice CPV
				Questa classe non comprende: — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico cfr. 45.31	
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: — l'installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove	45340000
	45.4		Lavori di rifinitura degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: — l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale — completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	Questa classe comprende: — la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti — moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri — carta da parati	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici — la verniciatura di strutture di genio civile — la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di finestre cfr. 45.42	45440000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	Codice CPV
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione di piscine private — la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70 	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	<p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32 	

ALLEGATO XII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Presentazione di varianti autorizzate.
7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
8. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
- b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
9. a) Termine ultimo di ricevimento delle offerte.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
10. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
- b) Data, ora e luogo di tale apertura.
11. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
14. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
15. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
17. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. Indicare i criteri diversi dal prezzo più basso, nonché la loro ponderazione relativa, se non figurano nel capitolato degli oneri.
18. Altre informazioni.
19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico cui si riferisce l'appalto.
20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
- Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura).
- Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Presentazione di varianti autorizzate.
7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
8. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
9. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
10. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
11. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
14. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, vanno indicati i criteri diversi dal prezzo più basso nonché la loro ponderazione relativa.
15. Altre informazioni.
16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico cui si riferisce l'appalto.
18. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e sua descrizione (nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
8. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
9. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
10. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
13. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui non siano menzionati nell'invito a presentare offerte o nel capitolato d'oneri.
14. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
15. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
16. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
17. Altre informazioni.
18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico cui si riferisce l'appalto.
19. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
 2. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema).
 3. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
 4. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
 5. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
 6. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
 7. Altre eventuali informazioni.
-

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI**I. Rubriche da compilare in ogni caso**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.
b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera.
c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVI A.
3. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

II. Informazioni obbligatorie se l'avviso funge da mezzo di indizione della gara o consente una riduzione dei termini di ricevimento delle candidature o delle offerte

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
 7. Termine ultimo per il ricevimento delle domande per ottenere un invito a presentare offerte.
 8. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVI A e sua descrizione (nomenclatura CPV); indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
 9. Indicare se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.
 10. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
 11. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
Termine ultimo per il ricevimento delle manifestazioni d'interesse.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
 12. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
 13. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.
b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.
 14. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dello/degli, appalto/i.
-

ALLEGATO XV

INFORMAZIONI CHE DEVONO COOMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI**I. Informazioni per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾**

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 37, paragrafo 3, o dell'articolo 31.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, punto j).
9. Nome e indirizzo dello/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Informazioni facoltative:
 - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

13. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
14. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
15. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per Paese terzo).
16. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).
17. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
18. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 55.
19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato XVI B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 42, paragrafo 4).

⁽¹⁾ Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

ALLEGATO XVI A

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 30

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC	Numeri di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 50922000, 50923000, 50924000, 50930000, 50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50960000, 50961000, 50961100, 50961110, 50961200, 50962000, 50970000, 50971000, 50971100, 50971200, 50972000, 50973000, 50973100, 50973200, 50973300, 50973400, 50974000, 50974100, 50974200, 50974300, 50975000, 50975100, 50975200, 50975300, 50976000, 50976100, 50976200, 74732000, 74732100, 74741000, 74742000, 74743000

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC	Numeri di riferimento CPV
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽¹⁾ , compresi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ma esclusi i trasporti di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304	55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)	62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽¹⁾ e aerea	71235, 7321	62121000
5	Servizi di telecomunicazione	752	64200000, 64210000, 64211000, 64212000, 64213000, 64214000, 64214200, 64216000, 64216100, 64216110, 64216120, 64216130, 64216140, 64216200, 64216210, 64216300, 64221000, 64222000, 64223000, 64224000, 64225000, 64226000, 72315000, 72318000, 72511100
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e d'investimento ⁽²⁾	ex 81, 812, 814	66000000, 66100000, 66110000, 66120000, 66130000, 66140000, 66200000, 66300000, 66310000, 66311000, 66312000, 66313000, 66314000, 66315000, 66316000, 66317000, 66320000, 66321000, 66330000, 66331000, 66332000, 66333000, 66334000, 66335000, 66340000, 66341000, 66342000, 66343000, 66343100, 66343200, 66350000, 66360000, 66370000, 66371000, 66372000, 66373000, 66374000, 66380000, 66381000, 66382000, 66383000, 66384000, 67200000, 67210000, 67211000, 67212000, 67220000, 67221000, 67230000, 67240000, 67250000, 67251000, 67260000
7	Servizi informatici e connessi	84	50310000, 50311000, 50311400, 50312000, 50312100, 50312110, 50312120, 50312200, 50312210, 50312220, 50312300, 50312310, 50312320, 50312400, 50312410, 50312420, 50312500, 50312510, 50312520, 50312600, 50312610, 50312620, 50313000, 50313100, 50313200, 50316000, 50317000, 50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323100, 50323200, 50324000, 50324100, 50324200, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72210000, 72211000, 72212000, 72220000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222200, 72222300, 72223000, 72224000, 72224100, 72224200, 72225000, 72226000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72232000, 72240000, 72241000, 72243000, 72245000, 72246000, 72250000, 72251000, 72252000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72262000, 72263000, 72264000, 72265000, 72266000, 72267000, 72268000, 72300000, 72310000, 72311000, 72311100, 72311200, 72311300, 72312000, 72312100, 72312200, 72313000, 72314000, 72315100, 72316000, 72317000, 72319000, 72320000, 72321000, 72510000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514000, 72514100, 72514200, 72514300, 72520000, 72521000, 72521100, 72540000, 72541000, 72541100, 72550000, 72560000, 72570000, 72580000, 72590000, 72591000

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC	Numeri di riferimento CPV
8	Servizi di ricerca e sviluppo (R&S) ⁽³⁾	85	63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000
10	Servizi di ricerche di mercato e di sondaggi	864	74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁴⁾ e servizi connessi	865, 866	73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110, 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620, 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000
12	Servizi di architettura; servizi di ingegneria, anche integrata; servizi di sistemazione urbana e di architettura paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica	867	72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 74312100, 74313000, 74313100, 74313110, 74313120, 74313130, 74313140, 74313141, 74313142, 74313143, 74313144, 74313145, 74313146, 74313147, 74313200, 74313210, 74313220, 74874000
13	Servizi pubblicitari	871	74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà	874, da 82201 a 82206	70300000, 70310000, 70311000, 70320000, 70321000, 70322000, 70330000, 70331000, 70331100, 70332000, 70332100, 70332200, 70332300, 74710000, 74720000, 74721000, 74721100, 74721210, 74721300, 74722000, 74724000, 74730000, 74731000, 74744000, 74750000, 74760000, 93411200, 93411300, 93411400
15	Servizi di editoria e stampa in base a tariffa o a contratto	88442	74831530, 78000000, 78100000, 78110000, 78111000, 78112000, 78113000, 78113100, 78114000, 78114100, 78114200, 78114300, 78114400, 78115000, 78115100, 78116000, 78117000, 78118000, 78119000, 78120000,

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC	Numeri di riferimento CPV
			78121000, 78122000, 78122100, 78123000, 78124000, 78125000, 78130000, 78131000, 78132000, 78133000, 78134000, 78135000, 78135100, 78136000, 78140000, 78141000, 78142000, 78150000, 78151000, 78152000, 78153000, 78160000, 78170000, 78180000, 78200000, 78210000, 78220000, 78221000, 78222000, 78223000, 78224000, 78230000, 78240000, 78300000, 78310000, 78311000, 78312000
16	Servizi di manutenzione stradale e di prelevamento dei rifiuti: servizi di risanamento e affini	94	71221110, 74734000, 74735000, 85142200, 90000000, 90100000, 90110000, 90111000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112000, 90112100, 90112200, 90112210, 90112300, 90113000, 90114000, 90120000, 90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121130, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320, 90121330, 90121340, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121, 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000

(¹) Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18.

(²) Esclusi gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

(³) Esclusi gli appalti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente agli enti aggiudicatori per il loro uso, nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente sostenuta da tale ente.

(⁴) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVI B

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31

Categorie	Denominazione dei servizi CPC	Numeri di riferimento	Numeri di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000
18	Servizi di trasporto ferroviario	711	60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500, 60121600
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000, 63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000
21	Servizi legali	861	74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872	74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)	74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000
24	Servizi di istruzione e di formazione professionale	92	80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000, 80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212, 92312213

Categorie	Denominazione dei servizi CPC	Numeri di riferimento	Numeri di riferimento CPV
25	Servizi sanitari e sociali	93	60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85112000, 85113000, 85113200, 85114000, 85115000, 85116000, 85117000, 85118000, 85120000, 85121000, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	74875000, 74875100, 74875200, 77310000, 77311000, 77313000, 77400000, 80413000, 80414000, 80415000, 92000000, 92100000, 92110000, 92111000, 92111100, 92111200, 92111210, 92111220, 92111230, 92111240, 92111250, 92111260, 92111300, 92111310, 92111320, 92112000, 92120000, 92121000, 92122000, 92130000, 92140000, 92200000, 92210000, 92211000, 92220000, 92221000, 92300000, 92310000, 92311000, 92312000, 92312100, 92312110, 92312120, 92312130, 92312140, 92312200, 92312210, 92312220, 92312230, 92312240, 92312250, 92320000, 92330000, 92331000, 92331100, 92331200, 92332000, 92340000, 92341000, 92342000, 92342100, 92342200, 92350000, 92351000, 92351100, 92351200, 92352000, 92352100, 92352200, 92360000, 92400000, 92500000, 92510000, 92511000, 92512000, 92520000, 92521000, 92521100, 92521200, 92521210, 92521220, 92522000, 92522100, 92522200, 92530000, 92531000, 92532000, 92533000, 92534000, 92600000, 92610000, 92620000, 92621000, 92622000
27	Altri servizi		50111100, 50232110, 50246500, 50520000, 50521000, 50522000, 50523000, 50531500, 50531510, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 50720000, 50730000, 50731000, 50732000, 50732100, 50740000, 50760000, 50761000, 50762000, 50911230, 50912200, 50913200, 50915000, 50915100, 50915200, 50952300, 50977000, 52000000, 52100000, 52200000, 52300000, 52400000, 52500000, 52600000, 52700000, 52800000, 52900000, 60113200, 60200000, 60210000, 60220000, 61300000, 62221000, 62222000, 62223000, 63367000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64214100, 64214400, 65000000, 65100000, 65110000, 65120000, 65130000, 65200000, 65210000, 65300000, 65310000, 65320000, 65400000, 65410000, 65500000, 67100000, 67110000, 67120000, 67121000, 67122000, 67130000, 67140000, 67300000, 70100000, 70110000, 70111000, 70112000, 70120000, 70121000, 70121100, 70121200, 70122000, 70122100, 70122110, 70122200, 70122210, 70123000, 70123100, 70123200, 70130000, 70311100, 70311200, 70333000, 71000000, 71100000, 71110000, 71120000, 71130000, 71140000, 71150000, 71160000, 71170000, 71180000, 71181000, 71211300, 71211310

Categorie	Denominazione dei servizi CPC	Numeri di riferimento	Numeri di riferimento CPV
			71211320, 71211400, 71211600, 71211900, 71300000, 71310000, 71311000, 71320000, 71321000, 71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71330000, 71331000, 71332000, 71332100, 71332200, 71333000, 71340000, 71350000, 71360000, 71380000, 74122000, 74122100, 74122200, 74271600, 74271900, 74321000, 74321100, 74420000, 74421000, 74422000, 74423000, 74423200, 74423210, 74542000, 74543000, 74731100, 74810000, 74811000, 74811100, 74811200, 74811300, 74811310, 74811320, 74811330, 74811340, 74812000, 74813000, 74820000, 74821000, 74830000, 74831000, 74831100, 74831110, 74831200, 74831210, 74831300, 74831400, 74831500, 74831510, 74831520, 74831600, 74832000, 74832100, 74841000, 74842000, 74844000, 74850000, 74851000, 74860000, 74861000, 74870000, 74872000, 74873100, 74876000, 74877000, 75000000, 75100000, 75110000, 75111000, 75111100, 75111200, 75112000, 75112100, 75120000, 75121000, 75122000, 75123000, 75124000, 75125000, 75130000, 75131000, 75131100, 75200000, 75210000, 75211000, 75211100, 75211110, 75211200, 75211300, 75220000, 75221000, 75222000, 75230000, 75231000, 75231100, 75231200, 75231210, 75231220, 75231230, 75231240, 75240000, 75241000, 75241100, 75242000, 75242100, 75242110, 75250000, 75251000, 75251100, 75251110, 75251120, 75252000, 75300000, 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000, 76000000, 76100000, 76110000, 76111000, 76120000, 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000, 76410000, 76411000, 76420000, 76430000, 76431000, 76440000, 76450000, 76460000, 76470000, 76480000, 76490000, 76491000, 76492000, 76500000, 76510000, 76520000, 76521000, 76522000, 76530000, 76531000, 77000000, 77100000, 77110000, 77120000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77220000, 77230000, 77330000, 77500000, 77510000, 77600000, 77610000, 77700000, 78400000, 85321000, 85322000, 90114100, 90115000, 90122132, 90123000, 90123100, 90123200, 90123300, 90230000, 91000000, 91100000, 91110000, 91120000, 91130000, 91131000, 91200000, 91300000, 91310000, 91320000, 91330000, 91331000, 91331100, 92230000, 92312211, 93100000, 93110000, 93111000, 93112000, 93120000, 93121000, 93130000, 93140000, 93150000, 93160000, 93200000, 93210000, 93211000, 93220000, 93221000, 93221100, 93221200, 93221300, 93300000, 93310000, 93320000, 93330000, 93411100, 93500000, 93510000, 93511000, 93511100, 93621000, 93700000, 93710000, 93711000, 93711100, 93711110, 93711200, 93712000, 93910000, 93930000, 93940000, 93950000, 95000000, 99000000, 99100000

*ALLEGATO XVII***INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
13. Altre informazioni.
14. Data di invio dell'avviso.
15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

*ALLEGATO XVIII***INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.
 2. Descrizione del progetto.
 3. Numero totale dei partecipanti.
 4. Numero dei partecipanti esteri.
 5. Vincitore/i del concorso.
 6. Eventualmente, premio o premi.
 7. Altre informazioni.
 8. Riferimento del bando di concorso.
 9. Data di invio dell'avviso.
 10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
-

ALLEGATO XIX

SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE

Se la presente direttiva impone obblighi di pubblicità, essi devono rispettare le seguenti disposizioni:

1. Pubblicazione degli avvisi

- 1.1. Quando la presente direttiva impone agli enti aggiudicatori di pubblicare talune informazioni, essi le inviano nel formato richiesto all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee per via elettronica, ai sensi del presente allegato, o tramite altri mezzi.
- 1.2. Gli avvisi di cui agli articoli 40, 41 e 42 e all'articolo 61 sono pubblicati attraverso l'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Essi sono pubblicati in extenso nella loro lingua originale. Nelle altre lingue ufficiali viene pubblicato un riassunto degli elementi di rilievo di ogni avviso.
- 1.3. L'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente aggiudicatore l'avvenuta pubblicazione dell'informazione, e ne indica la data. Tale conferma vale come prova dell'effettiva pubblicazione.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- 2.1. Gli enti aggiudicatori sono invitati a pubblicare su Internet l'intero capitolato d'oneri. In tal caso, gli enti aggiudicatori specificano nel testo dell'avviso, imposto dalla presente direttiva, l'indirizzo Internet in cui è consultabile la documentazione.
- 2.2. Gli enti aggiudicatori sono invitati a pubblicare su Internet il loro «profilo di acquirenti». Tale profilo conterrà informazioni sugli appalti in corso e quelli aggiudicati, gli acquisti programmati, le procedure annullate, ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Trasmissioni per via elettronica

Le modalità di trasmissione per via elettronica saranno conformi a quelle disponibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

ALLEGATO XX

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva, i termini sottoindicati vanno così definiti:

1. «specifiche tecniche»: caratteristiche elencate soprattutto nei capitolati d'onere che definiscono i requisiti di un prodotto o di un servizio come i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni e le prescrizioni applicabili al prodotto o al servizio riguardo alla denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità.

Esse comprendono altresì le regole di progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, di controllo e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore intende prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, riguardo alle opere finite e ai materiali o agli elementi che le compongono.

2. «norma»: una specifica tecnica, di applicazione ripetuta o continua, approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria e appartenente a una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
 - norma europea: norma adottata da un'organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
 - norma nazionale: norma adottata da un'organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
3. «omologazione tecnica europea»: parere tecnico favorevole sull'idoneità di un prodotto ad essere usato, fondato sulla soddisfazione dei requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.
4. «specifiche tecniche comuni»: specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. «riferimento tecnico»: qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione del mercato.

ALLEGATO XXI

TABELLA RICAPITOLATIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 44

Procedure aperte

Termini per il ricevimento delle offerte — senza avviso periodico indicativo

Termine	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
52	45	47	40	nessuno	nessuno

Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

A. termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
36	29	31	24	nessuno	nessuno
B. termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
22	15	17	10	Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni	Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni

Procedure ristrette e negoziate

Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione

Termine generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
37	30	non applicabile (n.a.)	n.a.	nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
22	15	n.a.	n.a.	nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
15	8	n.a.	n.a.	Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni	n.a.

Termine per il ricevimento delle offerte

A. termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
24	n.a.	19	n.a.	n.a.	nessuno
B. termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
10	n.a.	5	n.a.	n.a.	Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni
C. termine fissato di comune accordo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

ALLEGATO XXII

TERMINI DI ATTUAZIONE E DI APPLICAZIONE

Direttiva	Termini di attuazione	Termini di applicazione
93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84)	1.7.1994	Spagna: 1.1.1997; Grecia e Portogallo: 1.1.1998
98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1)	16.2.1999	Grecia e Portogallo: 16.2.2000

ALLEGATO XXIII

TAVOLA DI CONCORDANZA (1)

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 1, par. 1	Art. 1, par. 1, la frase	
Art. 1, par. 2, la frase	Art. 1, par. 4, 1° comma, la frase	Adattato
Art. 1, par. 2, lettera a)	Art. 1, par. 4, lettera a)	
Art. 1, par. 2, lettera b)	Art. 1, par. 4, lettera b)	
Art. 1, par. 2, lettera c)	Art. 1, par. 4, lettera c), 1° comma	Adattato
Art. 1, par. 3, 1° comma	Art. 1, par. 4, 2° comma	Adattato
Art. 1, par. 3, 2° comma		Nuovo
Art. 1, par. 4		Nuovo
Art. 1, par. 5		Nuovo
Art. 1, par. 6, 1° comma	Art. 1, par. 6, in fine	Modificato
Art. 1, par. 6, 2° comma		Nuovo
Art. 1, par. 6, 3° comma	Art. 1, par. 6, 1a frase	Adattato
Art. 1, par. 7	Art. 1, par. 5	Adattato
Art. 1, par. 8	Art. 1, par. 7	Adattato
Art. 1, par. 9	Art. 1, par. 16	
Art. 1, par. 10		Nuovo
Art. 1, par. 11		Nuovo
Art. 1, par. 12		Nuovo
	Art. 1, parr. 14 e 15	Soppresso
Art. 2, par. 1, lettera a)	Art. 1, par. 1	
Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 1, par. 2	
Art. 2, par. 2	Art. 2, par. 1	Adattato
Art. 2, par. 3	Art. 2, par. 3	Modificato
Art. 3, par. 1	Art. 2, par. 2, lettere a), iii)	Adattato
Art. 3, par. 2	Art. 2, par. 5, lettera b)	Adattato
Art. 3, par. 3	Art. 2, par. 2, lettere a), ii)	Adattato
Art. 3, par. 4	Art. 2, par. 5, lettera a)	Adattato

(1) L'indicazione «adeguato» segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall'indicazione «modificato».

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 4, par. 1	Art. 2, par. 2, lettere a), i)	Adattato
Art. 4, par. 2	Art. 6, par. 2	Adattato
Art. 4, par. 3	Art. 2, par. 5, lettera a)	Adattato
Art. 5, par. 1	Art. 2, par. 2, lettera c)	Adattato
Art. 5, par. 2	Art. 2, par. 4	Modificato
Art. 6	Art. 2, par. 2, lettera b)	
	Art. 2, par. 2, lettera d)	Soppresso
Art. 7	Art. 2, par. 6	Modificato
Art. 8		Nuovo
Art. 9	Art. 4, par. 2	Modificato
Art. 10	Art. 33	Adattato
Art. 11	Art. 42 bis	
Art. 12	Art. 4, parr. 3 e 4	Adattato
Art. 13	Art. 5	
Art. 14		Nuovo
Art. 15	Art. 14, par. 1	Modificato
Art. 16, par. 1	Art. 14, par. 13	Adattato
Art. 16, par. 2	Art. 14, par. 9	
Art. 17, par. 1	Art. 14, par. 11	
Art. 17, par. 2	Art. 14, par. 12	
Art. 17, par. 3	Art. 14, par. 10, 1° comma	
Art. 17, par. 4	Art. 14, par. 10, 2° comma	Adattato
Art. 18, par. 1	Art. 14, par. 10, 2° comma, 1a e 2a frase	Adattato
Art. 18, par. 2	Art. 14, par. 6	Adattato
Art. 18, par. 3	Art. 14, par. 7	Adattato
Art. 18, par. 4	Art. 14, par. 4	Adattato
Art. 18, par. 5	Art. 14, par. 8	
Art. 19, par. 1	Art. 14, par. 2	Adattato
Art. 19, par. 2	Art. 14, par. 10, 2° comma, 1a e 2a frase	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 19, par. 3	Art. 14, par. 6	Adattato
Art. 19, par. 4	Art. 14, par. 7	Adattato
Art. 19, par. 5	Art. 14, par. 8	
Art. 19, par. 6	Art. 14, par. 3	
Art. 19, par. 7	Art. 14, par. 5	
Art. 20	Art. 7	
Art. 21	Art. 6, parr. 1 e 3	Adattato
Art. 22	Art. 10	
Art. 23, lettera a)	Art. 12, par. 1	Modificato
Art. 23, lettera b)	Art. 12, par. 2	
Art. 23, lettera c)	Art. 12, par. 3	
Art. 24, lettera a)	Art. 1, par. 4, lettere c), i)	
Art. 24, lettera b)	Art. 1, par. 4, lettere c), iii)	
Art. 24, lettera c)	Art. 1, par. 4, lettere c), iv)	
Art. 24, lettera d)	Art. 1, par. 4, lettere c), v)	
Art. 24, lettera e)	Art. 1, par. 4, lettere c), vi)	
	Art. 1, par. 4, lettere c), ii) e allegato XVI A, nota 2	Soppresso
Art. 25	Art. 11	Adattato
Art. 26, par. 1	Art. 13, par. 1	Adattato
Art. 26, par. 2	Art. 1, par. 3	
Art. 26, par. 3	Art. 13, par. 2	
Art. 27, par. 1	Art. 9, par. 1, lettera a)	Adattato
	Art. 9, par. 2, lettera b)	Soppresso
Art. 27, par. 2	Art. 9, par. 2	
	Art. 3, par. 1	Soppresso
Art. 28	Art. 3, par. 2	Modificato
	Art. 3, par. 3, 4 e 5	Soppresso
Art. 29		Nuovo
	Art. 8	Soppresso
Art. 30	Art. 15	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 31	Art. 16	
Art. 32	Art. 17	
Art. 33		Nuovo
Art. 34	Art. 18	Modificato
Art. 35	Art. 19	Adattato
Art. 36, par. 1	Art. 34, par. 3	Modificato
Art. 36, par. 2	Art. 34, par. 4	Modificato
Art. 36, par. 3		Nuovo
Art. 37	Art. 27	Modificato
Art. 38	Art. 29	
Art. 39, par. 1	Art. 4, par. 1	
Art. 39, par. 2 e 3	Art. 20, par. 1 e 2	
Art. 40, par. 1	Art. 22, par. 1	Modificato
Art. 40, par. 2	Art. 22, par. 2	Modificato
Art. 40, par. 3	Art. 22, par. 4	
Art. 40, par. 4	Art. 30, par. 9	Adattato
Art. 41, par. 1	Art. 21, par. 1	
Art. 41, par. 2, lettere a) e b)	Art. 21, par. 2, lettere a) e b)	Adattato
Art. 41, par. 2, lettera c)	Art. 22, par. 3, 1a frase	
Art. 41, par. 2, 2° comma	Art. 22, par. 3, 2a frase	
Art. 42, par. 1	Art. 24, par. 1	Adattato
Art. 42, par. 2	Art. 24, par. 2	Adattato
Art. 42, par. 3	Art. 24, par. 3, 1a, 2a e 3a frase	Adattato
Art. 42, par. 4	Art. 24, par. 3, 4a frase	Adattato
Art. 42, par. 5	Art. 24, par. 4	Adattato
Art. 43, par. 1, 1° e 2° comma		Nuovo
Art. 43, par. 1, 3° comma	Art. 25, par. 2 in Fine	
Art. 43, par. 2, 1° comma		Nuovo
Art. 43, par. 2, 2° comma	Art. 25, par. 3, 1a frase	Modificato
Art. 43, par. 2, 3° comma	Art. 25, 2a frase	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
	Art. 25, par. 3, 3a frase	Soppresso
Art. 43, par. 3	Art. 25, par. 5	Modificato
Art. 43, par. 4	Art. 25, par. 4	Adattato
Art. 43, par. 5		Nuovo
Art. 43, par. 6	Art. 25, par. 1	
Art. 44, par. 1		Nuovo
Art. 44, par. 2	Art. 26, par. 1, 1° comma, 1a frase	
Art. 44, par. 3	Art. 26, par. 2	Adattato
Art. 44, par. 4	Art. 26, par. 1, 1° comma, 2a frase e 2° comma	Adattato
Art. 44, parr. da 5 a 8		Nuovo
Art. 44, par. 9	Art. 28, par. 3	Modificato
Art. 44, par. 10		Nuovo
Art. 45, par. 1	Art. 28, par. 1	Modificato
Art. 45, par. 2	Art. 28, par. 2	
Art. 46, par. 1	Art. 28, par. 5	Modificato
Art. 46, par. 2, 1a frase	Art. 28, par. 4, 1a frase	
Art. 46, par. 2, 2a frase		Nuovo
Art. 46, par. 2, 3a frase	Art. 28, par. 4, 2a frase	Modificato
Art. 46, par. 2, lettere da a) a d) e lettera f)	Art. 28, par. 4, lettere da a) a d) e lettera f)	Adattato
Art. 46, par. 2, lettera e)	Art. 28, par. 4, lettera e)	Modificato
Art. 46, par. 3, lettere da a) a h)	Art. 21, par. 2, lettera c)	Adattato
Art. 46, par. 3, lettera i)		Nuovo
Art. 47, par. 1	Art. 28, par. 6, 1a e 2a frase e 1° trattino	Modificato
Art. 47, par. 2	Art. 28, par. 6, 2° e 4° trattino	Modificato
Art. 47, par. 3	Art. 28, par. 6, 3° trattino	Modificato
Art. 47, par. 4		Nuovo
Art. 48, par. 1	Art. 41, par. 3	Modificato
Art. 48, par. 2, 1° comma	Art. 41, par. 4, 1° comma	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 48, par. 2, 2° comma	Art. 41, par. 4, 2° comma	
Art. 48, par. 3	Art. 30, par. 4	
Art. 48, par. 4	Art. 30, par. 6	
Art. 48, par. 5	Art. 30, par. 8	
Art. 49, par. 1	Art. 41, par. 1	Modificato
Art. 49, par. 2	Art. 41, par. 2	
Art. 50		Nuovo
Art. 51, par. 1	Art. 30, par. 5	Modificato
Art. 51, par. 2	Art. 32	Modificato
Art. 52, par. 1	Art. 30, par. 1	
Art. 52, par. 2	Art. 30, par. 2	Modificato
Art. 52, par. 3	Art. 30, par. 3	
Art. 52, par. 4	Art. 30, par. 7	
Art. 52, par. 5	Art. 21, par. 3	
	Art. 21, par. 5	Soppresso
Art. 53, par. 1		Nuovo
Art. 53, par. 2	Art. 31, par. 1	
Art. 53, par. 3	Art. 31, par. 3	Adattato
Art. 53, par. 4	Art. 31, par. 2	Adattato
Art. 54, par. 1	Art. 34, par. 1	
Art. 54, parr. da 2 a 5	Art. 34, par. 2	Modificato
	Art. 35, parr. 1 e 2	Soppresso
Art. 55, 1° comma	Art. 34, par. 5, 1° comma	Adattato
Art. 55, 2° comma	Art. 34, par. 5, 2° comma	Modificato
Art. 55, 3° comma	Art. 34, par. 5, 3° comma	Modificato
Art. 56, parr. 1 e 2	Art. 36, parr. 1 e 2	
Art. 56, par. 3	Art. 36, parr. 3 e 4	Adattato
Art. 56, parr. 4 e 5	Art. 36, parr. 5 e 6	
Art. 57	Art. 37	Adattato
Art. 58, par. 1	Art. 23, par. 3	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 58, par. 2	Art. 23, par. 4	
Art. 59, parr. 1 e 2	Art. 23, parr. 1 e 2	Modificato
Art. 60, parr. 1 e 2	Art. 6, parr. 1 e 3	Adattato
Art. 60, par. 3	Art. 12	Modificato
Art. 60, par. 4		Nuovo
Art. 61, par. 1, 1° comma	Art. 21, par. 4	Modificato
Art. 61, par. 1, 2° comma	Art. 25, par. 2	Adattato
Art. 61, par. 2	Art. 24, par. 1	Adattato
Art. 61, par. 3	Art. 24, par. 2	Modificato
Art. 61, par. 4, 1° comma		Nuovo
Art. 61, par. 4, 2° comma	Art. 25, par. 3, 1a frase	Adattato
Art. 61, par. 5	Art. 25, par. 5	Modificato
Art. 61, par. 6	Art. 25, par. 4	Adattato
Art. 62		Nuovo
Art. 63, par. 1	Art. 4, par. 1	Adattato
Art. 63, parr. 2 e 3	Art. 23, parr. 5 e 6	
Art. 64	Art. 42	Modificato
	Art. 39	Soppresso
Art. 65, par. 1	Art. 40, par. 5	Modificato
Art. 65, par. 2		Nuovo
Art. 66, par. 1, 1° comma	Art. 14, par. 15, 1a frase	Modificato
Art. 66, par. 1, 2° comma	Art. 14, par. 15, 2a frase	Modificato
Art. 66, par. 2, 1° comma		Nuovo
Art. 66, par. 2, 2° comma	Art. 14, par. 14, 1a e 2a frase	Modificato
Art. 66, par. 2, 3° comma	Art. 14, par. 16	Modificato
Art. 66, par. 3	Art. 14, par. 14, 3a frase e par. 15, 3a frase	Adattato
Art. 67, par. 1, lettera a)	Art. 40, par. 1	Modificato
Art. 67, par. 1, lettera b)	Art. 40, par. 2	Adattato
Art. 67, par. 1, lettera c)	Art. 40, par. 3	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Art. 67, par. 1, lettera d)		Nuovo
Art. 67, par. 1, lettera e)		Nuovo
Art. 67, par. 2	Art. 40, par. 4	Adattato
	Art. 43 e 44	Soppresso
Allegati da I a IX	Allegati da I a IX	
Allegato X		Nuovo
Allegato XI	Allegato XI	Adattato
Allegati da XII a XV	Allegati da XII a XV	Adattato
Allegato XVI A	Allegato XVI A	Modificato
Allegato XVI B	Allegato XVI B	Adattato
Allegati XVII e XVIII	Allegati XVII e XVIII	
Allegato XIX, punto 1.1		Nuovo
Allegato XIX, punto 1.2	Art. 25, par. 2	Modificato
Allegato XIX, punto 1.3		Nuovo
Allegato XIX, punti 2 e 3		Nuovo
Allegato XX, punto 1	Art. 1, par. 8	Modificato
Allegato XX, punto 2, 1a frase	Art. 1, par. 9	Adattato
Allegato XX, punto 2, 1° trattino		Nuovo
Allegato XX, punto 2, 2° trattino	Art. 1, par. 10	Modificato
Allegato XX, punto 2, 3° trattino		Nuovo
Allegato XX, punto 3	Art. 1, par. 12	Modificato
Allegato XX, punto 4	Art. 1, par. 11	
	Art. 1, par. 13	Soppresso
Allegato XXI		Nuovo